

STATUTO
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1

La Società per Azioni costituita con atto a rogito Porro Dr. Alessandro in data 19.12.1960 n. 6451/48606 di rep. registrato il 29.12.1960 al n. 1266, vol. 264 mod. I e denominata "S.p.A. Autostrada Piacenza-Cremona-Peschiera" assume la denominazione di "Società per Azioni Autostrade Centro Padane" O "Autostrade Centro Padane S.P.A."

Articolo 2

La Società ha sede in Cremona.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione potranno essere stabilite sedi, succursali, agenzie uffici, rappresentanze anche in altre località, sia in Italia che all'estero.

Il domicilio degli azionisti, per ciò che concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro degli azionisti.

Articolo 3

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2070.

OGGETTO

Articolo 4

La Società ha per oggetto principale 1a promozione, la progettazione, la costruzione e gestione in Italia e all'estero di autostrade o tratte autostradali.

Svolge altresì tutte le attività analoghe, quali opere pubbliche o di

pubblica utilità, strumentali e/o ausiliarie al servizio autostradale. In questo ambito si intendono comprese:

lo sfruttamento, diretto o indiretto di strutture dell'azienda da ampliare e/o potenziare, e/o da realizzare ex novo, per l'esercizio di attività di telecomunicazioni, di servizi, di utilità; l'acquisto, la vendita, l'affitto, la costruzione di beni mobili ed immobili utili al raggiungimento dell'oggetto sociale. In particolare la costruzione e gestione, anche a mezzo di terzi, di installazioni nelle zone delle strade per servizi accessori.

Le attività di cui sopra potranno essere svolte anche attraverso la partecipazione in raggruppamenti, consorzi o società.

Essa può compiere qualsiasi operazione finanziaria, agricola, commerciale e industriale, mobiliare ed immobiliare che abbia comunque relazione con lo scopo sociale e che sia ritenuta opportuna dal Consiglio di Amministrazione nonché dagli organi sociali nell'ambito delle loro competenze ivi compresa l'acquisizione di partecipazioni in enti aventi fini analoghi.

CAPITALE

Articolo 5

Il capitale sociale è di 30.000.000,00 (trentamillioni virgola zero zero) Euro diviso in 3.000.000 (tremilioni) azioni ordinarie del valore nominale di 10 (dieci) Euro.

Le azioni ordinarie debbono essere possedute, in misura non inferiore al 51% (cinquantuno per cento), da Enti Pubblici o di diritto pubblico.

Il capitale può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea dei soci, in modo che almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale azionario, quali che siano gli aumenti del capitale stesso che potranno via via essere deliberati, debba restare in possesso di Enti Pubblici o di diritto pubblico.

Articolo 6

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla chiamata dei versamenti sulle azioni sottoscritte mediante lettera raccomandata con preavviso non minore di 30 (trenta) giorni.

A carico degli azionisti in ritardo nei versamenti richiesti, decorre l'interesse nella misura del tasso legale in ragione d'anno vigente alla data in cui i versamenti avrebbero dovuto eseguirsi, aumentato di due punti.

La società potrà inoltre esercitare i diritti contro gli azionisti morosi, a norma di legge.

Articolo 7

Le azioni sono nominative, indivisibili e conferiscono ai loro possessori eguali diritti. Ogni azione ha diritto ad un voto.

La società potrà emettere azioni fornite di diritti diversi, a norma di legge.

L'alienazione delle azioni da parte dei soci deve essere preceduta da una comunicazione, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al Consiglio di Amministrazione della Società.

Qualora un socio ritenesse di alienare le proprie azioni è riservato comunque agli altri soci il diritto di prelazione per l'acquisto delle

azioni, proporzionalmente alle azioni da ciascuno possedute e fatto salvo il principio che almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale deve essere posseduto da Enti Pubblici o di diritto pubblico.

L'offerta di alienazione delle azioni, fatto salvo quanto previsto ai commi precedenti, dovrà essere comunicata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno agli altri soci, e dovrà precisare: il numero e il prezzo delle azioni offerte in vendita; le generalità del soggetto interessato all'acquisto.

I soci, a cui è stata inviata detta comunicazione, dovranno rendere nota, entro novanta giorni dal ricevimento della medesima, l'accettazione dell'offerta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di mancato esercizio, totale o parziale, del diritto di prelazione da parte di uno o più soci le azioni non acquistate dovranno, attraverso lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ed entro 30 (trenta) giorni dal termine previsto per l'esercizio del diritto di prelazione, essere offerte ai soci che hanno esercitato il diritto di prelazione per l'intera quota di spettanza, i quali dovranno decidere per l'esercizio della ulteriore prelazione dandone comunicazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro sessanta giorni dalla data della nuova offerta.

Qualora la prelazione non sia esercitata, nei termini sopra indicati, per la totalità delle azioni offerte, il socio offerente, ove non intenda accettare l'esercizio della prelazione limitato ad una parte delle azioni

stesse, sarà libero di trasferire la totalità delle azioni all'acquirente indicato nella comunicazione entro sessanta giorni dal termine ultimo previsto per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dei soci, ovvero, ove accetti l'esercizio della prelazione per parte delle azioni, potrà entro lo stesso termine di sessanta giorni trasferire tale numero di azioni ai soci che hanno esercitato la prelazione. Ove il trasferimento delle azioni non si verifichi nel termine suindicato, il socio offerente dovrà nuovamente conformarsi alle disposizioni del presente articolo.

Tutte le comunicazioni previste dal presente articolo sia a carico del socio offerente che degli altri soci dovranno essere inviate per conoscenza, attraverso lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, anche al Consiglio di Amministrazione della società.

Articolo 8

La Società potrà emettere obbligazioni.

ASSEMBLEA

Articolo 9

L'Assemblea è convocata ogniqualvolta la legge e/o lo Statuto lo richieda o il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta domanda da tanti soci che, al momento della richiesta, rappresentino almeno un decimo del capitale sociale e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso, da pubblicarsi sulla "Gazzetta Ufficiale" o su un quotidiano economico/finanziario a tiratura nazionale almeno quindici giorni

prima di quello fissato per l'adunanza ovvero spedito e/o inviato agli azionisti con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altri mezzi, anche elettronici, che garantiscano la prova dell'avvenuta ricezione dell'avviso (es. posta elettronica certificata) almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Tuttavia, anche in mancanza di tali formalità, l'Assemblea sarà valida quando sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

L'avviso di convocazione deve indicare: il luogo in cui si svolge l'Assemblea, la data e l'ora di convocazione e le materie all'ordine del giorno.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea di prima convocazione può essere fissato il giorno per la seconda convocazione, la quale non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'Assemblea dovrà essere riconvocata entro un mese dalla data della prima con avviso da pubblicarsi sulla "Gazzetta Ufficiale", o su un quotidiano economico/finanziario a tiratura nazionale ovvero spedito e/o inviato ai soci con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o altri mezzi, anche elettronici, che garantiscano la prova dell'avvenuta ricezione dell'avviso (es. posta elettronica certificata), almeno otto giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

L'Assemblea si riunisce presso la sede sociale o in qualsiasi altra località che sarà indicata nell'avviso di convocazione.

Articolo 10

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti ai quali spetta il diritto di voto e che sono iscritti nel Libro dei Soci almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e quelli che hanno depositato nel termine stesso le loro azioni con le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di prescrivere il deposito delle azioni anche per gli azionisti iscritti nel Libro dei Soci nei termini indicati.

Ogni azionista che abbia diritto di intervenire alla Assemblea potrà in essa farsi rappresentare da altra persona mediante delega scritta, a norma dell'art. 2372 c.c.. I documenti relativi devono essere conservati dalla Società.

Gli Amministratori, i Sindaci ed i dipendenti della società non possono rappresentare i soci nell'Assemblea.

L'Assemblea legalmente convocata e validamente costituita rappresenta l'universalità dei soci, e le deliberazioni prese vincolano anche i dissenzienti e gli assenti nei limiti dello statuto e della legge.

Articolo 11

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in assenza, da un Vice Presidente e, in difetto, da persona designata dall'Assemblea.

L'Assemblea, su designazione del Presidente, può nominare due scrutatori tra gli azionisti presenti e nomina un Segretario, anche non azionista, quando il verbale non sia redatto da Notaio.

Il Presidente dell'Assemblea ha pieni poteri per accertare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto degli azionisti a partecipare all'Assemblea, per constatare se questa sia regolarmente costituita e atta a deliberare, per dirigere e regolare la discussione.

Le riunioni dell'Assemblea possono tenersi anche in video-conferenza e/o audio-conferenza, ove tale modalità sia indicata nell'avviso di convocazione. In tal caso, gli aventi diritto a partecipare alle riunioni assembleari possono intervenire a distanza, in sedi diverse, utilizzando sistemi di collegamento audiovisivo e/o telefonico.

Qualora le riunioni dell'Assemblea si tengano in video-conferenza e/o audio-conferenza, deve tassativamente essere assicurata:

l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun luogo del collegamento; la presenza nello stesso luogo di chi presiede e del segretario della riunione; la possibilità per ciascuno dei partecipanti alla riunione di intervenire, di colloquiare ed esprimere oralmente il proprio parere, di visionare, ricevere e trasmettere atti e documenti in genere, assicurando contestualità di esame e di decisione deliberativa.

Nel caso di collegamento audiovisivo e/o telefonico, la riunione dell'Assemblea si ritiene tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Articolo 12

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da processi verbali sottoscritti dal Presidente e del Segretario e riportate nell'apposito libro.

Le copie, anche per la produzione in giudizio, sono dichiarate

conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci e dal Segretario del Consiglio.

Articolo 13

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o al massimo entro centottanta giorni dalla stessa data quando particolari esigenze lo richiedano.

L'Assemblea ordinaria: approva il bilancio, nomina e revoca gli Amministratori, nomina i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale ed il soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti, determina il compenso degli Amministratori e dei Sindaci, delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'Assemblea ordinaria.

Articolo 14

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano intervenuti tanti soci che rappresentino in proprio o per delega almeno la metà del capitale sociale.

Se i soci intervenuti non rappresentano complessivamente la parte di capitale richiesta, l'Assemblea si intende riconvocata nel giorno previamente fissato nell'avviso di convocazione della prima e gli eventuali depositi fatti per questa si intendono validi anche per la seconda convocazione. In difetto sarà provveduto con un nuovo avviso da pubblicarsi a norma dell'art. 9.

L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione è validamente costituita per deliberare sugli oggetti indicati nell'avviso di

convocazione della prima qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti.

Articolo 15

L'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino in proprio o per delega la maggioranza del capitale sociale rappresentato in Assemblea.

Articolo 16

L'Assemblea straordinaria è convocata ogni volta in cui sia necessaria una deliberazione ad essa riservata dalla legge e/o dallo Statuto.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Articolo 17

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano intervenuti tanti soci che rappresentino in proprio o per delega più della metà del capitale sociale.

Se i soci intervenuti non rappresentano complessivamente la parte di capitale richiesta, l'Assemblea si intende riconvocata nel giorno previamente fissato nell'avviso di convocazione della prima e gli eventuali depositi fatti per questa si intendono validi anche per la seconda convocazione. In difetto sarà provveduto con un nuovo avviso da pubblicarsi a norma dell'art. 9.

L'Assemblea straordinaria in seconda convocazione è validamente costituita per deliberare sugli oggetti indicati nell'avviso di

convocazione della prima quando siano intervenuti tanti soci che rappresentino in proprio o per delega più di un terzo del capitale sociale.

Articolo 18

L'Assemblea straordinaria delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino in proprio o per delega più della metà del capitale sociale.

In seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino in proprio o per delega almeno i due terzi del capitale sociale rappresentato in Assemblea.

Per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato della Società, la proroga della Società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale fuori dall'Italia, l'emissione di azioni senza diritto di voto o con diritto di voto limitato a particolari argomenti o subordinato al verificarsi di particolari condizioni, è sempre necessario il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino in proprio o per delega almeno i due terzi del capitale sociale.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 19

La società potrà essere amministrata alternativamente, a seconda di quanto stabilito dall'Assemblea dei Soci in occasione della nomina ed in conformità a quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente e sue successive modifiche ed integrazioni, da un Amministratore Unico o da un da un Consiglio di

Amministrazione composta da 3 (tre) o 5 (cinque) membri.

Gli esponenti del genere meno rappresentato dovranno essere almeno pari alla misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente e sue successive modifiche ed integrazioni, garantendo la presenza del genere meno rappresentato anche nel caso di amministratore unico, nel rispetto, anche per il futuro, della normativa specifica in tema di rinnovi dell'Amministratore Unico.

Gli Amministratori non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.

Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di omnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa ed al rimborso delle spese documentate, nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 6, dell'art. 11 del D.Lgs 175/2016, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre anni e sono sempre rieleggibili, in caso di vacanza di uno o più posti di Consigliere si procederà ai sensi di legge.

Le candidature, le designazioni o le indicazioni degli Amministratori devono essere corredate da un breve profilo personale e professionale di ciascun soggetto, nonché dalle dichiarazioni con le quali lo stesso accetta la candidatura, la designazione o l'indicazione ed attesta, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e, se del caso, indipendenza di cui al

presente articolo, nonché l'insussistenza di eventuali cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle disposizioni di legge e dai regolamenti vigenti.

Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, si intenderà decaduto l'intero Consiglio con effetto dal momento della sua ricostituzione e si dovrà senza indugio convocare l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli (cooptazione) con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale.

L'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza nei limiti disciplinati dal presente articolo, al rispetto dei codici di comportamento adottati dalla società ai sensi della normativa vigente, nonché all'assenza di conflitti di interessi attuali nei confronti della società, anche ai sensi dell'art. 2391 Codice Civile.

a) Il requisito di onorabilità sottintende non essere in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile ed in particolare:

- non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e loro successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione e della sospensione condizionale della pena,

a pena detentiva non inferiore ad un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e strumenti di pagamento, ovvero alla reclusione non inferiore ad un anno, per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del Codice Civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e sue successive modificazioni, o per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico, l'economia pubblica o in materia tributaria, ovvero alla reclusione non inferiore a due anni, per un qualunque delitto non colposo;

- non essere stato sottoposto all'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene sopra indicate, salvo il caso di estinzione del reato.

b) Il requisito di professionalità sottintende aver maturato una significativa esperienza per aver svolto:

- attività di amministrazione, direzione o controllo presso imprese pubbliche o private aventi dimensioni adeguate alla società,

- ovvero attività professionali attinenti o comunque funzionali all'oggetto della società,

- ovvero attività di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche o tecniche,

- ovvero aver ricoperto cariche elettive o svolto funzioni amministrative o dirigenziali, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, che abbiano comportato la gestione di risorse economico finanziarie.

c) Il requisito di indipendenza, che deve essere posseduto da almeno

due amministratori non esecutivi, sottintende:

- non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado di altro membro del Consiglio di Amministrazione della società, di società da questa controllata, di società che la controlla o di società sottoposta a comune controllo;

- non essere legato alla società, a società da questa controllata, a società che la controlla o a società sottoposta a comune controllo, da relazioni commerciali, finanziarie o professionali, significative e tali da compromettere l'autonomia di giudizio;

- non controllare, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, la società o esercitare su di essa un'influenza notevole o partecipare ad un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;

- non essere, o essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (presidente, rappresentante legale, Presidente del Consiglio di amministrazione, dirigente) della società, di una sua controllata o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di una società o di un ente che, anche assieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole.

Situazioni impeditive: non possono ricoprire cariche di amministratori coloro che, almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta

amministrativa o a procedure equiparate.

Il divieto a ricoprire cariche di amministratori ha la durata di tre anni dall'adozione dei provvedimenti. Il periodo di divieto è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento sia stato adottato su istanza dell'imprenditore o degli organi amministrativi dell'impresa.

Sospensione della cariche: costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore:

- la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui alla precedente lettera a);
- l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dell'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;
- l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

L'Assemblea, ove richiesto, accerta e dichiara: il possesso dei requisiti suddetti, la sussistenza di eventuali cause di ineleggibilità, di incompatibilità, e di decadenza, successivamente all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione. Spetta altresì all'Assemblea deliberare in merito alla sospensione della carica di amministratore.

Articolo 20

Il Consiglio elegge tra i suoi membri un Presidente e un Vice Presidente il quale eserciterà le funzioni del Presidente solo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo; nominerà pure un Segretario che potrà essere

scelto anche tra persone estranee al Consiglio.

Articolo 21

Il Consiglio si riunirà nella sede sociale o in altra località designata nell'avviso di convocazione, su invito del Presidente o di chi ne fa le veci.

La convocazione si fa mediante avviso ai Consiglieri e Sindaci con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altri mezzi, anche elettronici, (es. mail, fax, telegramma, posta elettronica certificata), spedito e/o inviato almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e contenente l'ordine del giorno.

In caso di urgenza potrà essere convocato, con gli stessi mezzi, con preavviso di almeno 2 (due) giorni.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche in videoconferenza, ove tale modalità sia indicata nell'avviso di convocazione. In tal caso, gli aventi diritto a partecipare alle riunioni consiliari possono intervenire a distanza, in sedi diverse, utilizzando sistemi di collegamento audiovisivo.

Qualora le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano in videoconferenza, deve tassativamente essere assicurata: l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun luogo del collegamento; la presenza nello stesso luogo di chi presiede e del segretario della riunione; la possibilità per ciascuno dei partecipanti alla riunione di intervenire, di colloquiare ed esprimere oralmente il proprio parere, di visionare, ricevere e trasmettere atti e documenti in genere, assicurando contestualità di esame e di decisione

deliberativa.

Nel caso di collegamento audiovisivo, la riunione del Consiglio di Amministrazione si ritiene tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Articolo 22

Per la validità dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione, occorre la presenza effettiva della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità di voti prevarrà quello cui accede il Presidente dell'adunanza.

Articolo 23

Le deliberazioni del Consiglio saranno annotate in apposito Libro e i relativi verbali saranno firmati dal Presidente e dal Segretario.

Le relative copie ed estratti fanno piena prova se firmati dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 24

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e provvede a tutto quanto non sia per legge e per statuto riservato all'Assemblea.

Articolo 25

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri e delle proprie attribuzioni ad un solo Amministratore, fatta salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea e può altresì nominare un Direttore Generale determinandone le mansioni, i compiti e l'emolumento.

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dal Codice Civile in tema di Società.

Articolo 26

Nei limiti dell'ordinaria amministrazione il Consiglio può rilasciare procure e mandati speciali a dirigenti della società come pure, con speciale motivata deliberazione, a persona estranea determinandone i poteri relativi e fissando retribuzioni e compensi.

Articolo 27

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed il compenso eventualmente stabilito dall'Assemblea degli azionisti con deliberazione da rimanere valida fino ad espressa revoca.

Tale compenso non potrà in alcun modo eccedere i limiti annui fissati dalle varie normative e regolamenti in vigore.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività ai componenti degli organi sociali.

E' fatto divieto di corrispondere indennità e trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

Articolo 28

La firma e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione con facoltà di promuovere azioni giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e di

cassazione, ed anche di costituirsi parte civile in giudizi penali a nome e nell'interesse della società.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta la società come azionista nelle assemblee ordinarie e straordinarie di altre società, compito che potrà delegare anche ad altra persona.

Potrà inoltre, nei limiti di cui sopra, nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 29

Il Collegio Sindacale si compone di 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) supplenti, nominati dall'Assemblea degli azionisti. Salvo ulteriori requisiti previsti dal presente statuto, i componenti del Collegio Sindacale devono possedere, se obbligati per legge, i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia stabiliti con Decreto del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Gli esponenti del genere meno rappresentato dovranno essere almeno pari alla misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente e sue successive modifiche ed integrazioni.

L'Assemblea degli azionisti provvederà pure alla nomina dei Sindaci supplenti, alla determinazione della retribuzione da corrisondersi ai Sindaci effettivi e quant'altro a termini di legge.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare

sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio Sindacale non può esercitare la revisione legale dei conti.

La stessa revisione legale dei conti dovrà essere affidata o ad un Revisore o ad una società di Revisione, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef) in applicazione del D.Lgs. n. 39/2010, salvo che normative specifiche in materia prevedano l'espressa nomina obbligatoria di una società di revisione.

BILANCI E DIVIDENDI

Articolo 30

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione formerà il bilancio di esercizio ai sensi di legge.

Articolo 31

Gli utili risultanti dal bilancio, netti delle spese di esercizio, delle quote di ammortamento finanziario e industriale, delle quote di accantonamento in preammortamento delle spese per innovazioni, ammodernamento e completamenti, nonché degli oneri tributari, saranno così ripartiti: una quota al fondo di riserva legale fino a che questo non avrà raggiunto il quinto del capitale sociale; una quota equivalente fino all'8% (otto per cento) del capitale sociale, a disposizione dell'Assemblea per l'eventuale assegnazione agli azionisti in dividendo; il residuo a disposizione dell'Assemblea, per iniziative dalla stessa individuate.

